

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3007 del 20/06/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA ZELANI S.S. CODICE PRATICA N. BO01A1878/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3074 del 20/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA ZELANI S.S.

CODICE PRATICA N. BO01A1878/05RN01

IL RESPONSABILE DELLA P.O. UNITA' DEMANIO IDRICO

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore

Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la Disposizione Dirigenziale PGB0/2018/5742 del 8/03/2018 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 100119 del 23/11/2005 della Regione Emilia Romagna (pratica BO01A1878/05RN01), con la quale la ditta ZELANI DANTE C.F./P.IVA: ZLNDNT48P17E289Q/02075270393, con sede legale in comune di Imola in Via Nebbia n. 7, ha chiesto il **rinnovo della concessione preferenziale** alla medesima riconosciuta con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 della Regione Emilia Romagna per la derivazione di acqua pubblica sotterranea:

- dal **Pozzo 1**, ubicato sul terreno di proprietà identificato, al Foglio 98 mappale 99 del NCT del comune di Imola, profondo 58 m., con una portata di 8 l/s per 1540 mc/a ad uso zootecnico e per 460 mc/a ad uso irrigazione agricola;
- dal **Pozzo 2**, ubicato sul terreno di proprietà identificato, al Foglio 98 mappale 102 del NCT del comune di Imola,

profondo 59 m., con una portata di 7 l/s per 12.600 mc/a ad uso zootecnico e irrigazione agricola;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG.2010.317232 del 22/12/2010, con la quale il richiedente ha comunicato che a partire dall'anno 2009 ha cessato l'uso zootecnico per sospensione della relativa attività;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/24237 del 14/02/2019, con la quale il richiedente, nella funzione di legale Rappresentante della Società Agricola ZELANI S.S., C.F./P.IVA: 03099031209 con sede legale in Via Nebbia n. 7 del comune di Imola (per sopravvenuto conferimento della ditta individuale ZELANI DANTE in ZELANI S.S. in data 10/02/2011):

- **ha richiesto** le varianti sostanziali alla concessione da rinnovarsi, consistenti in:

- **perforazione di un nuovo pozzo (Pozzo 3)** sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 98 mappale 225, **fino alla profondità massima di 200 m.** dal p.c., da completare con una colonna di captazione con diametro esterno di 250 mm. e con un elettropompa sommersa di 20 kw da utilizzare **con una portata massima di 15 l/s;**
- **aumento del volume complessivo di concessione al prelievo da tutti i pozzi fino a 91560 mc/a,** per l'irrigazione agricola, da giugno a settembre, con impianti di irrigazione a goccia, di circa 38,15 ha di terreno a drupacee (pesco e albicocco) e tutto l'anno per eseguire i relativi trattamenti;

- **ha comunicato** le corrette caratteristiche tecniche e di profondità dei pozzi 1 e 2 , come di seguito descritte:

- **Pozzo 1:** Profondità -149,00 m dal p.c.. Rivestimento acciaio zincato con diametro 165 mm. Filtro con rete reps con diametro 114 mm da -130,00 m a -149,00 con ultimo metro cieco per la decantazione. Portata di esercizio della pompa: 10 l/sec. Potenza della pompa: 15 kW. Contatore assente;
- **Pozzo 2:** Profondità -149,00 m dal p.c..Rivestimento acciaio zincato con diametro 165 mm. Filtro con rete reps con diametro 114. Portata di esercizio della pompa: 5 l/sec. Potenza della pompa: 9 kW. Contatore assente;

- **ha comunicato** che i pozzi 1 e 2, originariamente ubicati rispettivamente al mappale 99 e mappale 102, a seguito di un frazionamento catastale sono rientrati nel nuovo mappale 225; che le coordinate UTMREER dei pozzi sono: pozzo 1 X: 712.861 Y: 919.498; pozzo 2 X: 712.868 Y: 919.491; pozzo 3 da perforare X: 713.001 Y: 919.513;

considerato che:

- con lettera Prot. n. PG/2019/56448 del 08/04/2019 è stato comunicato al richiedente che tutte le istanze presentate sono state avviate come un unico procedimento di rinnovo con varianti (pratica BO01A1878/05RN01);

- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

considerato che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 120 del 17/04/2019, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione dei pareri di competenza richiesti, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2019/56455 del 08/04/2019, all'Ente Città Metropolitana di Bologna ed al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione esercitata mediante i pozzi esistenti 1 e 2 e il pozzo 3 da perforare:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore, codice 2492ER DQ2 CCI*, con stato quantitativo **Scarso** ed in presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per il quale sono segnalati impatti significativi per prelievi idrici che superano la

ricarica naturale; con soggiacenza piezometrica compresa tra 20 e 25 m. dal piano campagna e trend positivo (dati 2010-2012); caratterizzato in superficie da subsidenza con velocità di abbassamento del suolo in miglioramento, compresa tra -7,5 e -5 mm/a nel periodo 2006-2011 e tra -2 e 0 mm/a, nel periodo 2011-2016;

2. **comporta** ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto *moderato* e criticità *media* per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

tenuto conto che la profondità di perforazione del Pozzo 3 potrebbe essere limitata a 60 m in caso di ritrovamento di acquiferi utili e, in questo caso:

- interesserebbe, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Sillaro Sellustra - confinato superiore, codice 0492ER DQ2 CCS*, con limite basale posto circa a 60 m. di profondità: con stato quantitativo **Buono** ed in assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; e per i quali pur in assenza di impatti significativi sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; con soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 10 m. dal piano campagna e trend negativo (dati 2010-2012);

- comportando, ai sensi della "*Direttiva Derivazioni*" **un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto *moderato* e criticità *media*;

tenuto conto che, per quanto riguarda il corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore*:

- i recenti dati piezometrici 2015-17 misurati nel pozzo *B066-00* della Rete Regionale di monitoraggio piezometrico, più vicino a quello d'interesse, confermano il trend piezometrico positivo 2010-2012, con valori di soggiacenza compresi tra 5 e 10 m. dal p.c.;

- le misure di mitigazione previste dalla pianificazione nel caso applicabili per il corpo idrico inferiore, sono le: *KTM 08: Misure per aumentare l'efficienza idrica per*

l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico;
KTM 14: Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo;

considerato che, per quanto riguarda l'efficienza idrica la risorsa viene già utilizzata mediante le più efficienti tecniche di irrigazione a goccia ed i quantitativi richiesti in concessione sono congrui alla pianificazione di settore, nel settore irriguo, ai sensi della DGR n. 1415/2016;

ritenuto che, per quanto riguarda l'aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero, sia opportuno verificare attraverso un monitoraggio piezometrico in continuo che l'aumento di prelievo richiesto dal concessionario non comporti un ostacolo al miglioramento delle condizioni piezometriche in atto;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo 3, con le modalità di progetto presentate fino alla profondità massima di 200 m., alle seguenti condizioni:

- di dare **priorità** alla captazione degli acquiferi eventualmente presenti entro il corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato superiore* con limite basale posto a circa 60 m. di profondità, da verificare attraverso una ricognizione preliminare con un sondaggio esplorativo e la successiva progettazione ed esecuzione di prove di pompaggio in situ negli orizzonti acquiferi attraversati, potenzialmente produttivi per granulometria e spessore. **La possibilità di estendere la captazione anche oltre 60 m. all'interno del corpo idrico Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;**

- che la concessione al prelievo sarà rilasciata con le prescrizioni:

- di mettere in atto un monitoraggio in continuo della piezometria in uno dei dei pozzi che captano gli acquiferi del corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore*, e di fissare la durata a 5 anni,

inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

- di inserire e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata delle **pompe di prelievo di tutti i pozzi**, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

verificato che sono state pagate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Società Agricola ZELANI S.S., C.F./P.IVA: 03099031209, con sede legale in Via Nebbia n. 7 del comune di Imola, **l'autorizzazione alla perforazione** di un nuovo pozzo (Pozzo 3) sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 98 mappale 225, **fino alla profondità massima di 200 m.** (con **priorità** alla captazione degli acquiferi eventualmente presenti entro i **primi 60 m.**), **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, con le prescrizioni di:

- di mettere in atto un monitoraggio in continuo della piezometria in uno dei pozzi esistenti che captano gli acquiferi del corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore*, e di fissare la durata a cinque anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione

sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

- di inserire e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sulle tubazioni di mandata delle pompe di prelievo di tutti i pozzi, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI**"

DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE" parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

i) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

5) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Ubaldo Cibin

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione potrà essere eseguita fino alla profondità massima di 200 m., all'interno della quale dovrà essere data **priorità alla captazione degli acquiferi eventualmente presenti entro il corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato superiore con limite basale posto a circa 60 m. di profondità***, da verificare attraverso una ricognizione preliminare con un sondaggio esplorativo e la successiva progettazione ed esecuzione di prove di pompaggio in situ negli orizzonti acquiferi attraversati, potenzialmente produttivi per granulometria e spessore. **La possibilità di estendere la captazione anche oltre 60 m. all'interno del corpo idrico *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore* dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite.** In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

10) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

11) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

14) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella prevista al comma 5, lettere a e b, dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori

a 5 l/s), con dati e relative elaborazioni; l'ubicazione del pozzo e della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del completamento del pozzo; della tipologia e delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di mandata/adduzione e dei vari dispositivi di misura di volume installati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.